

L'INTERVISTA

«Il diritto alla vita resta inviolabile»

Il costituzionalista Giuseppe Verde: la materia è statale, non possono crearsi disomogeneità tra Regioni «Uno degli aspetti più interessanti di questa discussione sul fine vita è il fatto che nasca una sentenza della Corte Costituzionale, la quale a sua volta ha inaugurato un'inedita dialettica con il Parlamento». E per Giuseppe Verde, ordinario di Diritto costituzionale alla Statale di Palermo, questo è un primo elemento che chiarisce come la materia sia di competenza statale. Non regionale.

Tra l'altro, oggetto della pronuncia della Consulta è stata una norma di Diritto penale...

Certamente, l'articolo 580 del codice penale. Quello che puniva sempre e comunque chi aiutava un'altra persona a morire, e che ora, dopo l'intervento della Corte, non opera più in presenza delle ormai note condizioni. Basti poi pensare alla legge 219 del 2017 su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, espressamente citata dalla Corte costituzionale, che chiama in causa una competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di "ordinamento civile" Professore, quali sono i rischi di un intervento regionale sul fine vita?

Il primo inconveniente a cui penso è la disomogeneità normativa che si verrebbe a creare, per di più in una materia così delicata. E poi, ci sarebbe il rischio che una norma locale, qual è la legge regionale, inizi a produrre effetti anche fuori territorio.

Cosa significa?

Ammettiamo che una Regione introduca il suicidio assistito in modo più aperturista di altre. Ebbene, quel territorio rischierebbe di essere scelto da coloro che vogliono farla finita, e che non possono raggiungere quest'obiettivo nel luogo di residenza.

Chi sostiene la competenza locale sul fine vita, ricorda che la Costituzione affida alle Regioni l'organizzazione di un proprio sistema sanitario...

È vero, ma il suicidio assistito coinvolge aspetti organizzativi del sistema sanitario, quando invece qui risulta prevalente la materia della competenza statale in tema di ordinamento civile. Materia per cui la Costituzione richiede uniformità di trattamento sull'intero Paese.

In passato, è già capitato che una Regione volesse legiferare su principi fondamentali in tema di tutela della salute?

Un caso relativamente recente è quello che abbiamo richiamato sopra, cioè la legge sul consenso informato e il biotestamento. Ma negli anni addietro uno ancora più significativo è stato quello sull'elettroshock: una Regione aveva provato ad introdurre una disciplina autonoma, ma la Corte

MARCELLO PALMIERI



Avvenire

Costituzionale l'ha dichiarata illegittima sulla scorta del fatto che una pratica medica deve avvalersi di riferimenti scientifici avvalorati a livello statale, che evidentemente mancavano.

Mettiamo il caso che anche ora una Regione strappi, e approvi una legge sul suicidio assistito. Cosa succederebbe in concreto? Mi auguro che il Governo ricorra alla Corte Costituzionale, e che la Consulta confermi la lettura riduttiva della sentenza n. 242 del 2019 per come già avvenuto in occasione del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo dell'art. 579 del codice penale, quando ha affermato la centralità e l'inviolabilità del diritto alla vita. Con la pronuncia del 2019, secondo lei, la Consulta ha inteso creare un diritto a ottenere la morte su richiesta? A mio avviso, semplicemente è intervenuta su una disposizione del codice penale, istituendo alcune deroghe alla sua applicazione. La definizione di una specifica disciplina sul suicidio assistito potrà, se del caso, essere introdotta dal Parlamento nazionale. RIPRODUZIONE RISERVATA «Se un territorio introducesse una modalità più "aperturista" di altre, rischierebbe di essere scelto da chi vuole farla finita e non può raggiungere lo scopo nel luogo di residenza» Giuseppe Verde.